

LIFE Info Day Italia 2024

Risposte ad altri quesiti ricevuti durante l'evento

1. Nella Call for proposals LIFE-2024-SAP-NAT, in relazione alle proposte progettuali di cui al Topic LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE è specificato che le richieste di contributo UE superiori a 5 milioni di euro devono essere giustificate. In termini pratici, significa che le voci di costo devono essere particolarmente dettagliate e ben spiegate nel budget di progetto?

Sì, ma non solo. Infatti il *Call Document* [LIFE-2024-SAP-NAT](#) precisa a pagina 14 che, in considerazione della limitata disponibilità del *budget* LIFE, quando il contributo UE richiesto è pari o superiore a 5 milioni di euro, il candidato deve dimostrare in modo chiaro e convincente il valore aggiunto europeo della propria proposta progettuale LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE sia in termini di rapporto costi-benefici – predisponendo un *budget* trasparente, fortemente dettagliato e in linea con le azioni proposte – sia in termini di impatto atteso, che deve essere significativo e connesso alle urgenti esigenze/priorità di conservazione. Si rimanda alla sezione 9 del *Call Document* LIFE-2024-SAP-NAT per dettagli sul criterio di aggiudicazione "Impatto".

2. Se LIFE promuove attività "close-to-market"(C2M) e di commercializzazione, come possono essere beneficiarie le università che non hanno obiettivi commerciali e sono già finanziate?

In linea generale, i *Call Documents* 2024 per i progetti di azione standard (SAP) non dettano precise condizioni su chi debba ricoprire il ruolo di beneficiario coordinatore in progetti di tipo C2M, ma richiedono, sebbene non formalmente, che almeno un'azienda privata sia inclusa nel consorzio di progetto per garantire che le soluzioni proposte siano orientate al mercato. In un progetto LIFE SAP C2M, pertanto, un'università può scegliere quale ruolo rivestire, avendo ben presente le finalità e i requisiti specifici dei progetti LIFE SAP "prossimi al mercato", per come indicati nelle istruzioni contenute nell'[Application Form - Part B](#) previsto per le proposte progettuali LIFE SAP (per i progetti LIFE C2M di cui ai Sottoprogrammi LIFE ENV e CLIMA, cfr. anche il documento [FAQ](#) e, in particolare, le risposte al quesito Q.1. della sezione 2.3. e al quesito Q.21. della sezione 2.4). Nella [pagina web dedicata ai progetti LIFE SAP C2M](#) sono presenti numerosi [esempi di progetti](#) italiani e stranieri conclusi che hanno fornito soluzioni in grado di portare ambiziosi e credibili vantaggi ambientali o climatici, nonché garantito che tali soluzioni fossero ampiamente adottate dalla società in generale e, più in particolare, dall'economia attraverso un

esplicito approccio orientato al mercato. Tra questi, riportiamo come esempio significativo, il progetto [GREAT LIFE](#), per il ruolo di beneficiario coordinatore svolto dall'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum".

3. Progetti LIFE SAP C2M – La commercializzazione deve essere posticipata alla fine del progetto per non vedere una decurtazione del co-finanziamento LIFE? Il prezzo di mercato tiene conto del co-finanziamento, come è possibile fare il business plan se vengono meno le risorse per il caso "pilota"?

La commercializzazione e l'industrializzazione della soluzione proposta da un progetto LIFE SAP C2M rappresentano un forte indicatore della sostenibilità dello stesso e – per garantire il mantenimento e la continuazione dei risultati del progetto dopo la sua conclusione – devono essere ricomprese nel "*Business plan including replication component*", *mandatory deliverable* per tale tipologia progettuale LIFE e da inserirsi nell'ambito del *work package* (WP) "*Sustainability, replication and exploitation of project results*" (WP, questo, obbligatorio per tutti i progetti LIFE SAP e nel quale, per i progetti LIFE SAP C2M, sono incluse tutte le attività volte a raggiungere il mercato). Pertanto, il beneficiario di un progetto LIFE SAP C2M non deve necessariamente avviare la commercializzazione (o l'industrializzazione) della soluzione proposta durante il periodo di realizzazione del progetto (anche se non gli è precluso, ovviamente), ma deve ad ogni modo sviluppare un solido *business plan* che dimostri la fattibilità della nuova idea imprenditoriale, unitamente a una strategia volta a replicare, trasferire, moltiplicare l'attuazione delle attività del progetto oltre il mercato geografico originario dello stesso.

4. Se durante l'attuazione di un progetto LIFE un beneficiario genera ricavi – ad esempio attraverso una raccolta fondi – per un importo inferiore alla propria quota di co-finanziamento, il co-finanziamento UE si riduce comunque? Esempio: la quota propria di co-finanziamento del beneficiario è 100.000 euro e tale soggetto ha ricavi pari a 50.000 euro.

Di norma le entrate che ci si attende siano generate da un progetto LIFE – "*expected income generated by the project (revenues)*" – derivano dalla vendita di prodotti, servizi, risultati del progetto o dalle spese sostenute da soggetti terzi per partecipare a conferenze o eventi di formazione organizzati nell'ambito del progetto. La raccolta fondi inserita tra le attività progettuali ed effettuata durante il periodo di attuazione di un progetto LIFE per coprire parte del contributo finanziario di un beneficiario non rientra tra le attività ammissibili in quanto non direttamente connessa e necessaria alla realizzazione del progetto stesso. Per coprire la quota parte di co-finanziamento di un beneficiario LIFE è possibile, tuttavia, utilizzare il contributo finanziario fornito da un co-finanziatore terzo, oppure – come sottolineato nei *Calls document* al punto del 13. "*Important*" relativo al consorzio di progetto – ridistribuire la sovvenzione UE e, di conseguenza, la percentuale di co-finanziamento proprio che spetterebbe a ciascun beneficiario LIFE, in base a quanto concordato dai *partners* di progetto nel *Consortium Agreement*. Ad esempio, un

beneficiario LIFE può riattribuire la propria sovvenzione UE, in parte o interamente, a un altro beneficiario.

5. È stato detto che per le proposte di progetti LIFE la procedura di candidatura è in un'unica fase. Nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici non c'è una Call for proposals in 2 fasi, con presentazione prima di un concept note e poi di una proposta completa?

Nell'ambito del Sottoprogramma LIFE "Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici", in cui è ricompreso il settore dell'adattamento, sono previste due distinte procedure per la presentazione delle proposte, a seconda della tipologia di progetti LIFE:

- procedura di candidatura in una sola fase (presentazione di una proposta completa entro il 17/9/2024) per i progetti di azione standard -SAP (Call di riferimento: [LIFE-2024-SAP-CLIMA](#); Topic di riferimento per l'adattamento: [LIFE-2024-SAP-CLIMA-CCA](#));
- procedura di candidatura in 2 fasi (presentazione di un *concept note* – vale a dire di una descrizione di massima dell'idea progettuale – entro il 05/09/2024, seguita dalla sottomissione di una proposta completa entro il 06/03/2025, in caso di valutazione positiva del *concept note*) per i progetti strategici integrati - SIP (Call di riferimento: [LIFE-2024-STRAT-two-stage](#); Topic di riferimento per l'adattamento: [LIFE-2024-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage](#)).

6. Potete fare esempi concreti di progetti per spiegare diversi scenari di budget sulla base di contenuti, ruoli (subcontratti, affiliati...)?

Piuttosto che riportare degli esempi che potrebbero essere fuorvianti, rimandiamo direttamente ai più importanti documenti di riferimento per la partecipazione ai bandi LIFE 2024 in relazione agli aspetti finanziari e alla preparazione del *budget* di un progetto; documenti che spiegano nel dettaglio, oltre alle caratteristiche di ciascuna categoria di costo ammissibile, anche le diverse figure (con relativi ruoli e obblighi) che possono entrare in gioco nel partenariato di un progetto LIFE o contribuire in altro modo alle azioni previste dallo stesso. È bene fare riferimento quindi, in primo luogo, a due importanti atti legislativi: il [Regolamento \(EU\) 2021/783](#), che stabilisce il Programma LIFE per il periodo 2021-2027 e il [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#), che detta le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'UE. Vi sono poi il Modello Generale di Convenzione di sovvenzione LIFE ([LIFE MGA](#)) – un documento di carattere generale, valido per tutte le tipologie di sovvenzione LIFE, che stabilisce i diritti e gli obblighi, nonché i termini e le condizioni applicabili alle sovvenzioni concesse da LIFE, fissando anche le categorie di *budget* e le condizioni per l'ammissibilità dei costi – e il relativo documento guida, ossia la Convenzione di sovvenzione con annotazioni ([AGA](#)), valida, in realtà, per tutti gli EU *Funding Programmes* 2021-2027 e aggiornata in data 01.05.2024.

7. Un'associazione non riconosciuta APS (associazione di promozione sociale) in regime 398 (quindi massimi ricavi nell'anno 220.000 euro) attiva da 10 anni può partecipare?

Le associazioni non riconosciute sono entità senza personalità giuridica. In merito alla questione dell'ammissibilità al Programma LIFE di soggetti privi di personalità giuridica, si deve fare riferimento, in primo luogo, al Regolamento finanziario UE n. 1046/2018, che – ai sensi del suo articolo 197, comma 2, lettera c) – consente ad entità non aventi personalità giuridica di beneficiare delle sovvenzioni europee a condizione che *“i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte”*.

Tale disposizione è contemplata anche negli Inviti a presentare proposte progettuali LIFE 2024, precisamente nella sezione 6 *“Eligibility – Specific cases”* dei *Call Documents* dove si legge: *“Entities without legal personality - Entities which do not have legal personality under their national law may exceptionally participate, provided that their representatives have the capacity to undertake legal obligations on their behalf and offer guarantees for the protection of the EU financial interests equivalent to that offered by legal persons”*.

8. In “own resources” va indicato il contributo proprio (anche in costi del personale), equivalente al 40%?

Esatto, ma il contributo proprio (“own resources”) tendenzialmente previsto per il beneficiario LIFE – o per l'insieme dei beneficiari LIFE, in caso di costituzione di un consorzio di progetto – non è sempre corrispondente al 40% del totale dei costi ammissibili del progetto: dipende, *in primis*, dal tasso di co-finanziamento UE stabilito per le diverse tipologie di progetti LIFE; ad esempio, il tasso di co-finanziamento UE per i progetti SAP è pari al 60% del totale dei costi ammissibili, per cui il contributo proprio del beneficiario/dell'insieme dei beneficiari dovrebbe essere tendenzialmente il restante 40%.

Tuttavia, come esplicitato in risposta al quesito n. 20 presente nella sezione *“1.2. Financial questions”* di uno dei documenti sulle *“Frequently Asked Questions”* ([FAQ](#)) predisposti da CINEA (quello per *“Questions applicable to all Calls”* e per aspetti specifici inerenti alle LIFE Calls 2024 diverse dalla Call LIFE-2024-CET): *“The remaining percentage not financed by EU funding can be financed with other private or public funds as long as these do not come from the EU. **The beneficiary is not obliged to co-finance with its own resources.**”*

Resta inteso comunque che – a meno che non vi siano contributi finanziari (*“financial contributions”*) da parte di co-finanziatori terzi (*“third party co-financers”*) pubblici o privati, oppure (per talune fattispecie, in particolare nel caso dei progetti LIFE C2M) *“expected income generated by the project (revenues)”* – la parte non coperta dal co-

finanziamento UE (ad esempio il 40% del totale dei costi ammissibili nel caso di un progetto SAP) deve essere necessariamente finanziata con "own resources" del beneficiario LIFE/dell'insieme dei beneficiari LIFE.

Il documento FAQ indicato spiega, difatti, in risposta al quesito n. 16 della sezione "1.2. Financial questions", che il contributo proprio è "the part of the eligible costs that are financed/paid by the beneficiary himself (i.e. not through income of the project or third party co-financers or the EU grant)."

Per ulteriori dettagli sul concetto di "own resources", così come di "financial contributions", si rimanda alla lettura anche della risposta al quesito n. 15, sempre della sezione "1.2. Financial questions" del citato FAQ document.

Si ricorda, infine, quanto già spiegato in risposta al quesito n. 4 di cui al presente documento (cfr. sopra), ossia che in caso di costituzione di un consorzio di progetto LIFE è consentito redistribuire la sovvenzione UE e, di conseguenza, la percentuale di co-finanziamento proprio che spetterebbe a ciascun beneficiario LIFE, in base a quanto concordato dai partners di progetto nel Consortium Agreement.

9. Un collaboratore con Partita IVA è ammissibile in LIFE ? In quale categoria di costi di progetto rientra?

I collaboratori esterni con Partita IVA possono essere sicuramente impiegati in un progetto LIFE e i loro costi, a seconda dei casi di specie, possono essere rendicontati come "subcontracting costs" ai sensi dell'articolo 6.2. B. del LIFE MGA – in ottemperanza, ovviamente, alle condizioni ivi riportate – oppure potrebbero rientrare nella categoria di costi del personale A.2 "Natural persons with direct contract", se sono rispettate tutte le prescrizioni richiamate nell'articolo 6.2.A.2 del LIFE MGA.

Si tenga presente che le disposizioni dell'articolo 6.2.A.2 del LIFE MGA si applicano di norma a tutte le persone fisiche che lavorano con un contratto diretto diverso da un contratto di lavoro subordinato come, a titolo di esempio, i contratti co.co.pro.

Infatti, l'articolo 6.2.A.2 sopra menzionato stabilisce che i costi inerenti alle persone fisiche che lavorano con un contratto diretto (con il beneficiario di un progetto LIFE) diverso da un contratto di lavoro subordinato sono ammissibili come costi del personale se le persone sono assegnate al progetto LIFE e se sono soddisfatte le condizioni sottoelencate:

- le persone lavorano in condizioni simili a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda le modalità con le quali il lavoro è organizzato, le mansioni che vengono svolte e i locali in cui vengono svolte);
- il risultato del lavoro appartiene al beneficiario (salvo accordi diversi).

Tali costi per l'impiego di "natural persons with direct contract" diverso da un "employment contract" devono essere calcolati sulla base di una "tariffa giornaliera" che corrisponde ai

costi effettivamente sostenuti per il contratto diretto e non devono differenziarsi significativamente dai costi per il personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario.

In merito alla categoria di costi del personale A.2 "*Natural persons with direct contract*" si suggerisce di leggere con attenzione anche le indicazioni fornite nell'AGA alle pagine 59-62 in ordine all'ammissibilità dei costi, al calcolo della "tariffa giornaliera" e a particolari casi specifici.

Ci si limita qui a riportare da lì il dettaglio delle condizioni necessarie per imputare i costi di una persona fisica alla voce di spesa del personale A.2:

- la persona fisica deve essere assunta in base a un contratto diretto firmato tra il beneficiario e la persona fisica (non tramite un'altra persona giuridica; ad esempio, un'agenzia di lavoro interinale), oppure tramite un contratto firmato tra il beneficiario e un'entità giuridica interamente di proprietà della persona fisica e che non ha altro personale oltre alla persona fisica assunta;
- la persona fisica deve lavorare in condizioni simili a quelle di un dipendente, in particolare il beneficiario deve organizzare e supervisionare il lavoro della persona in modo simile a quello dei suoi dipendenti, ed è soggetta a requisiti di presenza simili a quelli dei dipendenti;
- la remunerazione deve essere basata sul tempo di lavoro, piuttosto che sulla consegna di specifici *output*/prodotti;
- il risultato del lavoro svolto (compresi i brevetti o i diritti d'autore) deve in linea di principio appartenere al beneficiario; se (eccezionalmente) appartiene alla persona, il beneficiario deve ottenere dalla persona i diritti necessari (cessione, licenze o altro), al fine di poter rispettare gli obblighi previsti dalla convenzione di sovvenzione;
- il costo della persona non deve essere significativamente diverso dai costi dei dipendenti del beneficiario che svolgono compiti simili; se il beneficiario non ha dipendenti che svolgono compiti simili, il confronto deve essere fatto con i riferimenti salariali nazionali del paese in cui si trova il beneficiario, per la categoria di personale a cui la persona appartiene nel settore di attività del beneficiario. Il costo deve corrispondere esclusivamente alla retribuzione della persona e alle relative imposte ammissibili.

Si ricorda, infine, che tutti i costi (inclusi quelli di cui alle categorie B. e A.2) per essere eleggibili devono rispettare le condizioni generali di ammissibilità di cui all'articolo 6.1 del MGA.

10. Per quanto riguarda i costi relativi alle attrezzature si deve far riferimento alla durata del progetto? Non si può imputare l'intero costo ad esempio di un macchinario?

Come indicato alle pagine 25-26 del LIFE MGA, per i costi dei "beni durevoli" (categoria di spesa C.2 "Equipment", di cui all'articolo 6.2 "Specific eligibility conditions for each budget category" del LIFE MGA), le LIFE Calls for proposals consentono di applicare, a seconda della tipologia di progetti LIFE (vedasi i relativi bandi alla sezione 10, in corrispondenza di "Specific cost eligibility conditions for this call"), l'opzione "Depreciation only" o l'opzione "Full cost + depreciation for listed equipment".

La prima opzione ("Depreciation only", pag. 25 del LIFE MGA) implica che gli acquisti di attrezzature, infrastrutture e altri assets utilizzati per il progetto devono essere dichiarati come costi di ammortamento, calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e ammortizzati conformemente ai principi contabili internazionali e alle pratiche contabili abituali del beneficiario; inoltre, che può essere presa in considerazione solo la parte dei costi che corrisponde al tasso di utilizzo effettivo dei "beni durevoli" per il progetto durante la durata dello stesso.

La seconda opzione "Full cost + depreciation for listed equipment" (pag. 26 del LIFE MGA) – che si applica solo ai SAP, ai progetti strategici integrati (SIP) e ai progetti strategici di tutela della natura (SNAP) – presuppone che i costi per attrezzature, infrastrutture o altri assets acquistati specificamente per il progetto, o sviluppati/realizzati come parte dei tasks di progetto, possano essere dichiarati come costi interamente "capitalizzati" se soddisfano le condizioni di ammissibilità applicabili alla rispettiva categoria di costo.

Per "costi capitalizzati" si intendono:

- i costi sostenuti per l'acquisto o per lo sviluppo/la realizzazione di attrezzature, infrastrutture o altri assets e,
- che sono registrati nell'Inventario dei beni del beneficiario conformemente agli standard di rendicontazione internazionale e alle "normali pratiche" di contabilità analitica del beneficiario (intendendosi come "normali pratiche" la modalità con le quali vengono registrati dai beneficiari i "Bene durevoli" nei propri libri contabili).

La "special durability clause", contenuta nell'Allegato V del LIFE MGA (pagina 89), detta inoltre un'ulteriore condizione da soddisfare affinché il costo di un "bene durevole" sia ammissibile al 100% (per il suo full cost quindi, incluso il deprezzamento residuale al di fuori del progetto): "... i beneficiari di progetti SAP, SIP e SNAP... devono impegnarsi a continuare a utilizzare e mantenere dopo la fine del progetto i beni durevoli acquistati e ammissibili a costi pieni, per le attività che perseguono gli obiettivi del progetto. Tali beni durevoli devono essere utilizzati per questi scopi per almeno cinque anni dopo la fine del progetto o fino alla fine della loro vita economica (cioè, fino a quando non sono stati completamente ammortizzati), se precedente."

Ne deriva che il costo di un "bene durevole" è ammissibile come *full cost* qualora siano rispettate le condizioni sopra menzionate (naturalmente se il deprezzamento del "bene durevole" avviene, per sua interezza, all'interno del progetto LIFE non serve la "*special durability clause*"); in caso contrario sarà necessario applicare l'ammortamento conformemente agli standard di rendicontazione internazionali/nazionali e alle "normali pratiche" di contabilità analitica del beneficiario.

Naturalmente è possibile che non tutti i costi dei "beni durevoli" siano ammissibili come *full cost*, perché, ad esempio, alcuni "beni durevoli" non sono utilizzati esclusivamente per il progetto LIFE. In tal caso il proponente (potenziale futuro beneficiario di un progetto LIFE) deve indicare i "beni durevoli" per i quali richiede l'ammortamento nei moduli di candidatura previsti dai bandi LIFE per i progetti SAP, SIP e SNAP, in particolare nel relativo *Work Package (WP)* dell'*Application Form-Part B* (la "*Technical description*") di riferimento e all'interno della casella "*Justification*" del *file excel "Detailed budget table"* (tabella questa che per i progetti SIP e SNAP è prevista solo nella Fase 2, di redazione della *full proposal*, e non nella Fase1, quella in cui si presenta unicamente un *concept note*).

Si ricorda che per le Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA) di cui al Sottoprogramma LIFE "Transizione all'energia pulita" i costi ammissibili afferenti alla categoria di spesa C.2 "beni durevoli" riguardano solo le attrezzature (i costi per le infrastrutture o altri *assets* non sono ammissibili in tale ambito; cfr. la risposta al primo quesito di cui al documento "[Call LIFE-2024-CET FAQs](#)") e sono soggetti all'ammortamento, come indicato a pagina 77 del *Call document* [LIFE-2024-CET](#).

11. Quanto vale percentualmente l'importo dei prefinanziamenti dei progetti SAP?

Come indicato nella sezione "10. *Legal and financial set-up of the Grant Agreements*" (dei relativi *Calls documents* 2024 (in corrispondenza del paragrafo "*Reporting and payment arrangements*"), anche per i progetti LIFE SAP le disposizioni sulle relazioni e sui pagamenti sono stabilite nel LIFE *Grant Agreement* (Scheda Tecnica - Punto 4, e artt. 21 e 22: cfr. LIFE MGA al riguardo).

Dopo la firma della Convenzione di sovvenzione LIFE, normalmente i beneficiari di progetti LIFE SAP riceveranno un prefinanziamento per iniziare a lavorare sui loro progetti, solitamente pari al 30% dell'importo massimo della sovvenzione UE (eccezionalmente, essi riceveranno un prefinanziamento inferiore o nullo). Il prefinanziamento iniziale verrà erogato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione di sovvenzione LIFE/della garanzia finanziaria (se richiesta), a seconda di quale data si verifichi per ultima.

Ci saranno poi uno o più pagamenti di prefinanziamenti supplementari collegati a una relazione di prefinanziamento. Inoltre, per progetti più lunghi o complessi, i beneficiari di progetti LIFE SAP potrebbero dover presentare una o più relazioni sullo stato di avanzamento non collegate ai pagamenti.

12. Le spese ammissibili sono solo dopo la partenza di un progetto LIFE (quindi dopo la firma del LIFE Grant Agreement) o anche prima, ma chiaramente dopo la presentazione della proposta progettuale?

È importante sottolineare che i costi reali, per essere ammissibili nell'ambito del Programma LIFE, devono rispettare tutte le condizioni previste dai punti da (i) a (vii) dell'articolo 6.1 "General eligibility conditions" del LIFE MGA (pagina 20).

Tra questi, il punto (ii) specifica che tali costi "*must be incurred in the period set out in Article 4 (with the exception of costs relating to the submission of the final periodic report, which may be incurred afterwards)*".

Il periodo indicato dall'Articolo 4 del LIFE MGA è quello ricompreso tra la data di inizio del progetto ("*project starting date*") e la data di termine dello stesso ("*project end date*"), ovvero il periodo di durata del progetto ("*project duration*").

Non è prevista, dunque, l'ammissibilità di costi reali sostenuti al di fuori del periodo di durata di un progetto LIFE (con l'unica eccezione sopra segnalata in relazione al "*final periodic report*").

La data di inizio e la durata di un progetto LIFE vengono fissate nella Convenzione di sovvenzione (*Grant Agreement*) e, di norma, la data di inizio è successiva alla firma della Convenzione di sovvenzione: tale firma, per i progetti SAP (i "progetti tradizionali" LIFE) co-finanziati a valere sui *Calls for proposals* dell'annualità 2024, è prevista, in particolare, per il periodo maggio-giugno 2025.

Vale difatti pure per il Programma LIFE il "Principio di non retroattività" delle sovvenzioni di azioni UE di cui all'articolo 193 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (Regolamento Finanziario UE). Anche per un progetto LIFE, poi, l'"applicazione retroattiva" (progetto che inizia prima della firma della Convenzione di sovvenzione) può essere concessa dall'Autorità concedente la sovvenzione UE (CINEA) soltanto in via eccezionale per motivi debitamente giustificati dai candidati (ma mai prima della data di presentazione della proposta progettuale): si veda al riguardo, la nota n. 5 del LIFE MGA e la sezione 10 dei bandi 2024 relativi ai progetti LIFE SAP (in corrispondenza del paragrafo "*Starting date and project duration*").

Si invita, infine, a prestare attenzione anche a quanto sottolineato nella sezione 13 "*Important*" dei vari *Calls documents* 2024 per i progetti LIFE SAP in merito al tema "*Completed/ongoing projects*": "*Proposals for projects that have already been completed will be rejected; proposals for projects that have already started will be assessed on a case-by-case basis (in this case, no costs can be reimbursed for activities that took place before the project starting date/proposal submission)*."

13. Per i progetti LIFE SAP ENV, la ripartizione del budget tra i partner deve sempre seguire il principio 60-40 oppure alcuni partners possono ricevere più del 60% di cofinanziamento UE (e conseguentemente altri meno)? Se sì, come fare?

Come già spiegato in risposta al quesito n. 4 di cui al presente documento (cfr. sopra), in caso di costituzione di un consorzio di progetto LIFE – incluso un progetto LIFE SAP ENV – è consentito redistribuire la sovvenzione UE e, di conseguenza, la percentuale di cofinanziamento proprio che spetterebbe a ciascun beneficiario LIFE, in base a quanto concordato dai *partners* di progetto nel *Consortium Agreement*. Ad esempio, un beneficiario LIFE può riattribuire la propria sovvenzione UE, in parte o interamente, a un altro beneficiario. Si veda, al riguardo, il *Call document* [LIFE-2024-SAP-ENV](#) al punto 13. "Important".

14. Si parla di proprietari di PMI/persone fisiche beneficiarie senza stipendio (ditte individuali). Il coefficiente di correzione è stato ridotto per l'Italia e non riflette i prezzi di mercato. Se l'imprenditore ha un compenso può essere usato questo riferimento?

Il lavoro su un progetto LIFE dei proprietari di PMI, cioè i proprietari di beneficiari che sono PMI e non percepiscono uno stipendio, o delle persone fisiche beneficiarie, cioè i beneficiari che sono persone fisiche e non percepiscono uno stipendio (ditte individuali/imprenditori in proprio), può essere dichiarato come costo del personale, di cui alla categoria A.4 "SME owners/natural person beneficiaries without salary" dell'articolo 6.2 del LIFE MGA, se soddisfa le condizioni generali di ammissibilità dei costi ed è calcolato come costo unitario secondo il metodo indicato nell'[Allegato 2a](#) del LIFE MGA, di seguito riportato:

"SME owners/natural person beneficiaries without salary (Decision C(2020) 71151)

Type: unit costs

Units: days spent working on the action

*Amount per unit (daily rate): calculated according to the **following formula:***

{EUR 5.080/18 days = 282,22} multiplied by {country-specific correction coefficient of the country where the beneficiary is established}"

Quindi, il costo unitario/la tariffa giornaliera per i proprietari di PMI/le persone fisiche beneficiarie che non percepiscono uno stipendio va calcolato in base alla formula **{€ 5.080/18 giorni = € 282,22} × {coefficiente di correzione specifico per paese dove è stabilito il beneficiario}**, nella quale va tenuto conto del fatto che il **coefficiente di correzione per l'Italia è pari a 95,3%** (cfr. [Programma di Lavoro di Horizon Europe - sezione «Marie Skłodowska-Curie Actions»](#)).

Il risultato ottenuto con tale formula – nel caso dell'Italia, quindi: $282,22/0.953 = \text{€ } 296$ – trattandosi del costo unitario/della tariffa giornaliera dei proprietari di PMI e delle persone fisiche beneficiarie che non percepiscono uno stipendio, dovrà poi essere ovviamente moltiplicato per i giorni lavorati sul progetto da tali soggetti.

Non è possibile utilizzare un metodo diverso o personalizzato, rispetto a quello sopra segnalato, per il calcolo del costo del personale di cui alla categoria A.4 "SME owners/natural person beneficiaries without salary" dell'articolo 6.2. del LIFE MGA.

Infine, in merito alla summenzionata categoria di costo del personale, si prega di prestare dovuta attenzione anche a quanto indicato dall'AGA a pagina 63:

"What? If eligible under the Grant Agreement (all programmes except SMP ESS, EUAF, CUST/FISC, CCEI, PERI), the beneficiaries/affiliated entities may charge 'SME owner/natural person beneficiary costs'.

This budget category covers the costs of two types of persons:

– *Persons who are directly owners or co-owners (regardless of their percentage of ownership) of the beneficiary, if the beneficiary is an SME and the person is not an employee of the beneficiary. **It applies also to SME owners whose work in the action for the beneficiary is remunerated via any type of non-employment contract (e.g. a service contract), via profit distribution or by any remuneration method other than a salary resulting from an employment contract.***

– *Beneficiaries who are natural persons; i.e. who signed the Grant Agreement on her/his own name as individuals, not on behalf of another legal person (e.g. a company).*

'Directly' means not owners (or co-owners) through another company owned by them.

What not? SME owners who receive a salary (registered as such in the accounts of the SME) cannot declare personnel costs under this budget category, unless they can show that this salary corresponds exclusively to the management of the SME (and is therefore not linked to the action)."

Sulla base di quanto espresso nell'AGA e sopra riportato, difatti, è possibile rispondere alla domanda qui formulata, almeno per quanto riguarda la figura dei proprietari di PMI.

Questi possono ancora rientrare nella categoria di costo del personale A.4 di cui all'articolo 6.2. del LIFE MGA, e il loro costo unitario essere calcolato secondo il metodo riportato in Allegato 2a del LIFE MGA, laddove il loro lavoro nel progetto per il beneficiario è remunerato tramite qualsiasi tipo di contratto non di lavoro (ad esempio un contratto di servizio), tramite distribuzione degli utili o tramite qualsiasi metodo di remunerazione diverso da uno stipendio derivante da un contratto di lavoro. Lo stesso dicasi per i proprietari di PMI che percepiscono uno stipendio (registrato come tale nei conti della

PMI) e che dimostrano che tale stipendio corrisponde esclusivamente alla gestione della PMI, e quindi, non è collegato al progetto.

15. Una società semplice in regime di contabilità semplificata (esonera dalla tenuta delle scritture contabili, dalla tenuta dei libri sociali dall'obbligo di deposito del bilancio in Camera di commercio) può applicare ai bandi LIFE?

Il Programma LIFE è aperto alla partecipazione, come beneficiari o entità affiliate, di entità (enti pubblici o privati, incluse ONG e organizzazioni della società civile) aventi personalità giuridica e sede legale in uno degli Stati membri dell'UE (compresi i Paesi e territori d'oltremare) o in uno dei Paesi terzi associati a LIFE (Islanda, Ucraina, Moldavia e Macedonia del Nord).

Le entità che non hanno, invece, personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale ai bandi del Programma LIFE, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie per la protezione degli interessi finanziari dell'UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche (come già spiegato in risposta al quesito n. 7 di cui al presente documento; cfr. sopra).

Altre entità possono partecipare in una proposta progettuale LIFE con ruoli diversi da quelli di beneficiari/entità affiliate, come ad esempio: *partners* associati, subappaltatori, terzi che forniscono contributi in natura, destinatari di sostegno finanziario a terzi, ecc. (cfr. sezione 13 "Important" dei diversi LIFE Call documents 2024).

16. Per il calcolo dei costi del personale si deve usare il costo mensile o il daily rate come da pag. 50 e seguenti dell'AGA? I giorni mensili lavorabili sono $215/12 = 17.9$?

In fase di predisposizione del *budget* di una proposta progettuale LIFE, per il calcolo dei costi del personale di cui alla categoria A.1. "Employees" dell'articolo 6.2 del MGA è necessario utilizzare una tariffa giornaliera (*daily rate*). Tale tariffa giornaliera deve essere determinata secondo il metodo descritto nel LIFE MGA (pagg. 22 e 23): **daily rate = {annual personnel costs for the person divided by 215}**.

Il *daily rate* ottenuto dovrà poi essere moltiplicato per il numero di giorni che si presume un dipendente (o assimilato) lavori sul progetto per ricavare l'importo dei "**Costs for employees (or equivalent)**": **{daily rate for the person multiplied by number of day-equivalents worked on the action (rounded up or down to the nearest half-day)}**.

Si conferma, infine, che i giorni mensili lavorabili da un dipendente (o assimilato) su un progetto LIFE sono $215/12 = 17.9$.

17. Categoria "Altri costi" per le università: le borse di studio sono considerate come premi (e quindi ammissibili)? E gli assegni di ricerca?

Se è vero che la ricerca ha un ruolo marginale in LIFE, le università sono tra gli attori più attivi nel Programma e impiegano nella realizzazione di un progetto LIFE sia personale strutturato che personale non strutturato.

Premettendo che, come per ogni beneficiario LIFE, anche per le università tutte le voci di costo che si intendono caricare sul budget di un progetto devono soddisfare le condizioni generali di ammissibilità di cui all'articolo 6.1 del LIFE MGA, per quanto riguarda il "personale" che le università vogliono impiegare per l'attuazione di compiti previsti da un progetto LIFE, si rappresenta che per la pertinente categoria di costo A. "Personnel costs" bisognerà tenere conto anche dei principi specifici che ne governano l'eleggibilità: cfr. al riguardo l'articolo 6.2 del LIFE MGA.

In particolare, l'articolo 6.2 del LIFE MGA individua, tra le altre, due distinte categorie di **costi del personale** di peculiare interesse per le università: A.1 "Employee" e **A.2 "Natural persons with direct contract"**.

La differenza tra le due categorie di costi del personale sopra menzionate, per come descritte nell'AGA (pagina 45 e seguenti), verte essenzialmente sulle specifiche caratteristiche delle tipologie "contrattuali" che si deciderà di attivare.

Nel primo caso si tratta di veri e propri contratti di lavoro subordinato, "employment contracts" che per le università possono interessare, quindi, il personale a tempo indeterminato e determinato, come ad esempio: professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato (RTD), tecnici amministrativi, tecnologi; nel secondo caso si fa riferimento, invece, a "direct contracts" diversi da un contratto di lavoro subordinato (e quindi non "employment contracts"), e che per le università possono riguardare soggetti come, ad esempio, **assegnisti di ricerca**, dottorandi con borse di dottorato e, molto probabilmente, anche i futuri "contrattisti di ricerca" (per questi ultimi non vi è però certezza al 100%, naturalmente, fino a che non vi sarà risposta chiara in merito all'esatto "inquadramento" di tale nuova figura da parte del competente Ministro dell'Università e della Ricerca).

Si ricorda che, affinché i costi del personale inerenti alle "Natural persons with direct contract" siano ammissibili in ambito LIFE, devono comunque essere soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 6.2. A.2 del LIFE MGA (cfr. la risposta fornita al quesito n. 9 di cui al presente documento).

Relativamente ai costi del personale attinenti alla categoria A.2 che sono di peculiare interesse per le università (come costi per assegni di ricerca, borse di dottorato, futuri "contratti di ricerca", etc. – cfr. sotto) occorrerà poi prestare particolare attenzione anche a quanto previsto a pagina 62 dell'AGA, per non incorrere nell'inammissibilità di tali costi:

Specific cases (costs for natural persons with direct contract and seconded personnel (A.2, A.3)):

....

Fellowships, scholarships, stipends, internship or similar agreements (not employees) — Costs for persons (e.g. students, PhDs and other researchers) under fellowships, scholarships, stipends, internship or similar agreements, through which they work for the beneficiary on the action (without having an employment contract) can be accepted, if the agreement is work-oriented (as opposed to training-oriented: i.e. not aimed at helping the student to acquire professional skills).

Such cost can be charged to the action as personnel costs, if they fulfil the conditions set out in Article 6.1 and 6.2.A.2, and in particular: – the assignment of tasks and the remuneration complies with the applicable national law (e.g. on taxes, labour and social security) – the recipients of fellowships, scholarships and stipends have the necessary qualifications to carry out the tasks allocated to them under the action. PhD agreements are considered work-oriented. However, time for training, if any, may NOT be charged to the action.

Fellowships, scholarships and stipends, etc. that are not work-oriented are cannot be charged as personnel costs, but may be eligible as financial support to third parties (FSTP; cost category D.1), if explicitly allowed by the call conditions and in line with Annex 1 (see Article 6.2.D.X)

In base a quanto sopra rappresentato, quindi, i costi per assegnisti di ricerca, dottorandi con borse di dottorato, futuri "contrattisti di ricerca" – o altre persone fisiche impiegate in un progetto LIFE, per conto del beneficiario "università", sulla base di un *agreement* (leggasi "*direct contract*") diverso un contratto di lavoro subordinato ("*employment contract*") – sarebbero ammissibili come "*personnel costs*" di cui alla categoria A.2 (nel rispetto, ovviamente, delle condizioni riportate agli articoli 6.1 e 6.2.A.2 del LIFE MGA), esclusivamente se l'assegno di ricerca, la borsa di dottorato, il futuro "contratto di ricerca" – o l'*agreement* diverso da un "*employment contract*" che può essere stipulato con il beneficiario "università" – **sono orientati al lavoro**, e non alla formazione.

Per quel che concerne in maniera specifica le borse di dottorato, si rappresenta che, in realtà, queste anche in LIFE sono considerate, di default, orientate al lavoro; in ogni caso, però, le ore che i dottorandi coinvolti in un progetto LIFE dedicano alla formazione (in genere comunque prevista nei dottorati), non potranno essere caricate sul progetto (come, di conseguenza, i relativi costi).

Oltre a quella dell' "orientamento al lavoro", vi sono poi altre importanti condizioni da rispettare, sempre indicate a pag. 62 dell'AGA, affinché i costi per assegnisti di ricerca, dottorandi, futuri "contrattisti di ricerca" – o altre persone fisiche che lavorano per il

beneficiario "università" su un progetto LIFE, ma che non sono suoi "employees" – siano ammissibili come "personnel costs" di cui alla categoria A.2:

- l'assegnazione degli incarichi (nell'ambito del progetto) e la remunerazione (di cui all'assegno di ricerca, alla borsa di dottorato di ricerca, al futuro "contratto di ricerca", etc.) devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile (ad esempio in materia fiscale, lavorativa e previdenziale);
- i destinatari (dell'assegno di ricerca, della borsa di dottorato, del futuro "contratto di ricerca", etc.) devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito del progetto.

Ancora, l'AGA a pag. 62 esplicita anche che se l'*agreement* diverso da un "employment contract" eventualmente stipulato con il beneficiario "università" non è orientato al lavoro – e non potrebbe, quindi, in quanto tale, essere addebitato come "personnel costs" di cui alla categoria A.2 – esso potrebbe essere ammissibile come **"Sostegno finanziario a terzi" (ad esempio sovvenzioni, premi o forme analoghe di sostegno) – categoria di costo D.1 della più ampia categoria di costo D. "Other cost categories"; cfr. articolo 6.2 del LIFE MGA** – se esplicitamente consentito dalle condizioni di un determinato bando LIFE; e **questo è, in genere, il caso che viene applicato dalle università per i costi delle borse studio/ricerca da esse attivate, che non possono essere incluse tra i costi del personale per regolamenti interni alle stesse università**. Per approfondimenti sulla categoria di costo D.1 "Sostegno finanziario a terzi" e sulle condizioni da soddisfare per la loro ammissibilità in ambito LIFE, si rimanda, oltre che all'articolo 6.2 del LIFE MGA, alle pagine 100-102 dell'AGA.

Si fa presente, infine, che da parte delle università i costi per i collaboratori esterni (inclusi i collaboratori a Partita IVA) impiegati in un progetto LIFE vengono in genere rendicontati come "subcontracting costs" ai sensi dell'articolo 6.2. B. del LIFE MGA, sebbene, per la loro natura, potrebbero rientrare anche nella categoria di costi del personale A.2., se sono rispettate, ovviamente, tutte le prescrizioni richiamate nel pertinente articolo 6.2.A.2 del LIFE MGA.

18. Quali sono le regioni ultraperiferiche e le aree con vulnerabilità particolari a cui si fa riferimento nel BONUS attribuibile alle proposte di progetti LIFE SAP e CSA? Come riconoscerle?

Le regioni ultraperiferiche dell'UE – tra cui sono ricomprese le regioni d'oltremare – sono nove:

- cinque dipartimenti d'oltremare francesi – Martinica, Mayotte, Guadalupa, Guyana francese e Riunione;
- una comunità d'oltremare francese – Saint-Martin;
- due regioni autonome portoghesi – Madera e le Azzorre;

- una comunità autonoma spagnola – le isole Canarie.

Per ulteriori informazioni sulle regioni ultraperiferiche dell'UE si invita a consultare [questa pagina](#).

Un BONUS di 2 punti può essere attribuito alle proposte di progetti LIFE SAP e CSA che sono attuati prevalentemente nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, ma laddove specifiche caratteristiche regionali siano pertinenti per le esigenze affrontate negli Inviti a presentare proposte per progetti LIFE SAP e CSA – quali le isole per lo smaltimento dei rifiuti, le regioni ad alta intensità di carbone per l'energia pulita, ecc. – tale BONUS potrebbe essere esteso ad altre aree geografiche con esigenze e vulnerabilità specifiche (non definite a priori).